Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 1° marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 1° MARZO 1948:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1948, n. 84.

Rettifiche alla tabella delle circoscrizioni per la elezione del Senato della Repubblica.

Supplemento n. 2.

CONCORSI

Ministero della difesa - Esercito:

Concorso a cinquantuno posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a sedici posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a dieci posti di assistente di 2ª classe (grado 12°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del personale del Corpo delle miniere presso il Ministero dell'industria e del commercio, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a dodici posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a trentanove posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del Corpo del genio civile presso il Ministero dei lavori pubblici, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a due posti nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione penitenziaria (gruppo C) presso il Ministero di grazia e giustizia, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a quindici posti nel ruolo della carriera degli assistenti di sorveglianza delle case di rieducazione per minorenni (gruppo C) presso il Ministero di grazia e giustizia, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a ventiquattro posti di applicato (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a quarantatre posti nel ruolo del personale di segreteria dei licei-ginnasi ed istituti magistrali (gruppo C) presso il Ministero della pubblica istruzione, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a quattordici posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo d'ordine della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero del tesoro, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a nove posti nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo C) presso il Ministero del tesoro, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a ventuno posti nel ruolo degli ufficiali del tesoro (grado 12°, gruppo C) presso il Ministero del tesoro, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a ventinove posti di applicato (grado 12°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a cinquantaquattro posti di applicato (gruppo C) nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza presso il Ministero delle finanze, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a due posti di applicato (gruppo C) nel ruolo provinciale delle Imposte dirette presso il Ministero delle finanze, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a un posto nella carriera d'ordine degli Uffici del registro e ad un posto in quella delle ipoteche (gruppo C) di applicato nei ruoli provinciali delle tasse e delle imposte indirette presso il Ministero delle finanze, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a otto posti nel ruolo del personale d'ordine ed assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (gruppo C) presso il Ministero dei trasporti, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a sessantasette posti di alunno d'ordine nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presso il Ministero dei trasporti, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a dodici posti di applicato (grado 12°, gruppo C) presso la Corte dei conti, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

Concorso a sei posti di applicato (grado 12°, gruppo C) presso l'Avvocatura dello Stato, riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito.

(da 810 a 829)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Sottosegretario di Stato per la difesa

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 15 febbraio 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa, ha nominato Sottosegretario di Stato per la difesa l'on. avv. Luigi Meda, deputato all'Assemblea Costituente.

(980)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 842.

Modificazione del comma B) dell'art. 27 dello statuto del Collegio Ghislieri in Pavia.

N. 842. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato il comma *B*) dell'art. 27 dello statuto del Collegio Ghislieri in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 843.

Modificazione dell'art. 56 e della pianta organica del regolamento del Collegio Ghislieri in Pavia.

N. 843. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati l'articolo 56 e la pianta organica del regolamento del Collegio Ghislieri in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1948

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 novembre 1947, n. 1716.

Estensione alle opere pubbliche di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle norme che disciplinano le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ritenuta la necessità di estendere le norme che disciplinano le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici alle opere pubbliche di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per le opere pubbliche di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste valgono, in quanto non in contrasto con le disposizioni specifiche regolatrici della materia, le norme che disciplinano le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici, restando conferiti al Ministro ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri e le facoltà attribuiti, secondo le norme anzidette al Ministro ed al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 116. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 77.

Ulteriore proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

Il trattamento economico previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano stati licenziati dopo il 31 dicembre 1947 e sino al 31 maggio 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — EINAUDI — TREMELLONI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 159. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 78.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, concernente provvidenze a favore dei reduci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1.

All'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, dopo le parole « Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) » sono aggiunte le seguenti: « e dalla Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), dipendente dal Ministero dei trasporti ».

Per gli acquisti effettuati presso la Gestione Raggruppamenti Autocarri il relativo importo sarà dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale versato direttamente alla Tesoreria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 158. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 79.

Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli opifici, già ammessi a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimasti inattivi per causa dipendente dalla guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Articolo unico.

Il tempo durante il quale gli opifici tecnicamente organizzati, già ammessi a godere a norma di leggi speciali dell'esenzione temporanea da imposta di ricchezza mobile, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non è computato nella determinazione del periodo di esenzione.

Per beneficiare della agevolazione stabilita nel comma precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste nel comma stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, indicando il periodo di inattività dell'opificio e documentandone la causa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 152. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 80.

Modificazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, riguardante la gestione delle Terme demaniali di Castrocaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

L'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) provvederà alla gestione dell'Azienda patrimoniale di Castrocaro o mediante gestione diretta a mezzo di apposito gestore che sarà nominato dal Ministro per le finanze e che assumerà le responsabilità e le incompatibilità dei funzionari dello Stato, o mediante concessione ad una società commerciale che abbia i requisiti indicati nell'articolo seguente.

La durata della concessione alla società commerciale, le modalità varie della stessa, anche per quanto concerne l'amministratore delegato della società e il direttore generale della società medesima dovranno risultare da apposita convenzione che sarà approvata con legge ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1948, n. 81.

Ricostituzione del comune di Brione (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 27 novembre 1947:

Art. 1.

Il comune di Brione, aggregato a quello di Ome col regio decreto 6 maggio 1928, n. 1106, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Brione ed il nuovo organico del comune di Ome, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Ome, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 160. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1948, n. 82.

Modificazioni ed integrazioni ai provvedimenti legislativi in materia di contratti agrari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazioni del 5 novembre 1947 e 7 febbraio 1948:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, è inserito il seguente nuovo comma:

« La stessa validità è riconosciuta alle decisioni pronunziate dalle Commissioni istituite con decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 563, del Governo della sedicente repubblica sociale italiana ».

Alle parole « sulle materie di cui al comma precedente » del capoverso del predetto art. 1, sono sostituite le parole « sulle materie di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 2.

Sono riaperti fino a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i termini stabiliti nell'art. 3 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, per il ricorso alle Commissioni arbitrali in materia di adeguamento dei canoni di affitto dei fondi rustici, relativamente all'annata agraria 1946-1947.

Art. 3.

La data 28 febbraio 1947, indicata nell'art. 4, primo comma, del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, è sostituita con la data 1° marzo 1947.

Art. 4.

Per la più sollecita definizione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici, aventi rapporto con l'applicazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277, i presidenti dei tribunali possono costituire commissioni arbitrali aggiunte, osservata al riguardo la composizione stabilita nell'art. 9 dello stesso decreto.

Art. 5.

All'art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 495, è aggiunto il seguente comma: « Sono considerati anni agrari 1944-45 e 1945-46 anche quelli che abbiano avuto inizio rispettivamente tra il 1° gennaio e il 1° marzo degli anni 1945 e 1946, quando il patto colonico decorra da tale data per consuetudine locale ».

Art. 6.

L'art. 4 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, con la modificazione di cui all'art. 3 del presente decreto si applica oltre che ai contratti di affitto stipulati da agricoltori coltivatori diretti, anche ai contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione ai fini della proroga disposta con decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO — TREMELLONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 171. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1948, n. 83.

Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, 22 agosto 1947, n. 807 e 27 dicembre 1947, n. 1446;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-1948, sono disponibili lire 192.760.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-1948, è autorizzata una quinta prelevazione di lire 29.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 74-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi alle famiglie delle vittime dell'eccidio di Mogadiscio	L.	20.000.000
Ministero della pubblica istruzione:		
Cap. n. 134. — Assegni alle Accademie e ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	9.000.000
Totale	L.	29.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 157. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1948.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Enrico Marchesano e il dott. ing. Imbriani Longo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 112. — FERRARI

(1026)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1948.

Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. ing. Oscar Sinigaglia, il dott. ing. Aristide Zenari, il prof. avv. Bruno Visentini sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) in qualità di esperti in materia finanziaria e industriale.

Roma, addì 28 febbraio 1948

DE GASPERI

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Disciplina delle derivazioni telefoniche interne.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 217 e 218 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 104 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, per i titoli I, II, III del libro secondo, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare, con norme tecniche, gli impianti interni in derivazione dagli apparecchi principali delle reti telefoniche urbane;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli apparecchi in derivazione dall'apparecchio principale e gli impianti supplementari, di tipo normale, che il concessionario è tenuto ad installare, su richiesta degli abbonati, ai sensi degli articoli 217 del Codice postale e delle telecomunicazioni e 104 del regolamento di esecuzione, per i titoli I, II e III del libro secondo, di tale Codice, debbono essere dei seguenti tipi:

a) derivazione semplice (compreso il commutatore),

b) derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale e con alimentazione diretta dalla centrale urbana;

c) impianti a centralino con alimentazione diretta dalla centrale urbana, fino a cinque apparecchi derivati;

d) organo di sezionamento (di competenza esclusiva del concessionario);

e) suoneria elettromagnetica per interno (di competenza esclusiva del concessionario, se collegata con l'apparecchio principale);

f) ricevitore supplementare (di competenza esclusiva del concessionario, se collegato con l'apparecchio principale);

g) commutatore (di competenza esclusiva del concessionario, se collegato con l'apparecchio principale).

Il concessionario è obbligato altresì ad eseguire e ad installare impianti di abbonato con inserzione a spina.

Art. 2.

Gli impianti suddetti debbono essere eseguiti in conformità delle seguenti norme:

a) *derivazione semplice*: l'impianto di una derivazione semplice senza comunicazione interna può essere eseguito, di regola, nell'interno delle sole abitazioni private e, può essere concesso anche dallo studio, dal negozio, o da locali simili, con un locale di abitazione del titolare della linea urbana, purchè detto locale sia attiguo e intercomunicante con lo studio, il negozio o l'altro locale dove si trova l'apparecchio principale; in questi casi l'impianto deve essere eseguito dal concessionario di zona.

La distanza massima effettiva fra i due apparecchi deve essere tale da permettere la percezione delle chiamate in arrivo, e in ogni caso non può superare i 20 metri di percorso a piedi;

b) *suoneria supplementare*: non possono essere installate suonerie supplementari a distanza effettiva superiore ai 20 metri di percorso a piedi dall'apparecchio al quale esse sono collegate;

c) *impianto a spina*: per ogni linea urbana, separatamente considerata, l'esercente del servizio può installare sino a 5 prese a spina; l'impianto a spina può essere applicato solo con apparecchio principale del tipo da tavolo e deve essere dotato di una suoneria supplementare. Sono vietati l'uso di altri apparecchi di proprietà di terzi o dell'utente e l'installazione di altre prese a spina oltre quelle installate dal concessionario. L'impianto a spina può essere installato solamente nelle abitazioni private.

La distanza massima fra due prese qualsiasi non deve superare i 15 metri di percorso a piedi.

Art. 3.

Tutti i nuovi impianti telefonici interni che, secondo quanto è disposto dall'art. 218 del Codice postale e delle telecomunicazioni e dagli articoli 105-106 del regolamento precitato, gli abbonati installassero direttamente od a mezzo dell'industria privata, debbono inoltre essere conformi alle apposite prescrizioni tecniche indicate dal Consiglio nazionale delle ricerche e dal Comitato elettrotecnico italiano.

E' vietata l'installazione di apparecchi od impianti promiscui con altri servizi non telefonici (campanelli, segnalazioni, orologi, ecc.).

Gli impianti telefonici interni già in servizio debbono essere resi conformi alle prescrizioni suddette entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

La installazione di un impianto di derivazione interna, abilitato totalmente o parzialmente a comunicare con la rete telefonica urbana, non può essere iniziata prima che il concessionario abbia dato regolare benestare scritto alla relativa domanda presentata dall'abbonato ai sensi dell'art. 105 del regolamento di esecuzione sopra indicato.

Il concessionario deve pronunciarsi in merito alla domanda dell'abbonato entro il più breve tempo possibile ed in ogni caso non oltre trenta giorni dalla data in cui essa gli è pervenuta, salvo ritardi dovuti alla incompleta documentazione della domanda, o ad altre cause imputabili all'abbonato.

Art. 5.

La domanda di collaudo, di cui all'art. 108 del regolamento di esecuzione sopra citato deve essere corredata, per ciascun impianto, di due copie degli schemi di principio e di montaggio dei centralini, degli apparecchi e degli accessori installati, degli schemi di dettaglio delle condutture e delle relative connessioni, delle cassette di derivazione e dell'eventuale permutatore, e degli altri eventuali dati che l'esercente il servizio ritenesse necessari per espletare con piena regolarità la successiva manutenzione dell'impianto.

Il collaudo eseguito dall'esercente il servizio deve accertare anche l'avvenuta osservanza delle norme stabilite dal suddetto regolamento.

Art. 6.

Qualora, in violazione dell'art. 218 della legge postale e delle telecomunicazioni e dell'art. 107 del regolamento relativo, l'abbonato, o chi per esso, provveda direttamente all'allacciamento, anche provvisorio, alla rete urbana di un impianto telefonico interno o di parte di esso, sia in caso di nuova installazione, che di trasloco, modifica o sostituzione di impianto già in servizio, oltre a regolare con il concessionario i canoni di utenza maturati secondo quanto è disposto dalle condizioni di abbonamento, dovrà versare, a titolo di penale, una somma pari all'importo di tante trimestralità di canoni, quanti sono i trimestri di uso illegittimo dell'impianto derivato, con un minimo di L. 600 per ogni apparecchio irregolarmente messo in funzione, ed un massimo pari all'importo del canone di un anno: salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 15 del Codice postale e delle telecomunicazioni e 107 del relativo regolamento.

Art. 7.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione le « Norme emanate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici il 2 aprile 1928 » per regolare gli impianti di apparecchi supplementari ed accessori e le derivazioni interne.

Art. 8.

Al solo scopo di permettere la utilizzazione di eventuali scorte esistenti, per la durata di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli esercenti del servizio sono autorizzati ad installare o ad accettare impianti interni eseguiti con materiali corrispondenti alle norme di cui al precedente art. 7, fermo l'obbligo di provvedere a quanto prescritto nel terzo comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948
Registro Uff. risc. poste n. 3, foglio n. 408. — MANZELLA

(958)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1948.

Modificazioni della ripartizione dei servizi doganali delle Circoscrizioni di Milano e Torino e istituzione di una Sezione in Biella.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 10 e 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle Dogane e le loro facoltà;
Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, che ha stabilito la ripartizione dei servizi e degli uffici doganali;

Determina:

Art. 1.

La tabella *A* allegata al decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, che stabilisce la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali, è modificata come appresso:

Circoscrizione di Milano. — Provincie comprese: Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Piacenza, Vercelli;

Circoscrizione di Torino. — Provincie comprese: Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Torino.

Art. 2.

La ripartizione dei servizi di cui alla tabella *C* allegata al decreto Ministeriale 1° febbraio 1942, è modificato come appresso:

Dogana di Novara, con:
Servizio ai Magazzini generali di Novara;
Sezione a Biella con facoltà delle Dogane di 2ª classe.

Art. 3.

Il numero minimo delle ispezioni, che dovranno essere annualmente eseguite alla Sezione di Biella da parte del personale ispettivo del Compartimento di Milano, è di tre.

Il numero minimo delle visite, che dovranno essere annualmente effettuate a detta Sezione da parte del capo della rispettiva Circoscrizione doganale, è di due.

Roma, addì 24 febbraio 1948

Il Ministro: PELLA

(957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1948:

Dollaro USA	L. 573 —
Sterlina	» 1.838 —
Franco svizzero	» 137 —
Lira egiziana	» 1.885 —
Escudo	» 22,83

(103)

PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Convocazione dei membri effettivi per la nomina del Presidente dell'Alta Corte per la Regione Siciliana

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Letta la lettera in data 21 volgente mese, con la quale l'on. Ivanoe Bonomi — eletto Presidente dell'Alta Corte per la Regione Siciliana nell'adunanza dell'11 gennaio 1948 dai membri effettivi della stessa Alta Corte nominati dall'Assemblea Costituente e dall'Assemblea Regionale — dichiara di non poter accettare l'anzidetta carica, per ragioni d'incompatibilità specificate nella lettera stessa;
Visto il decreto di questa Prima Presidenza in data 21 gennaio u. s. col quale veniva costituita l'Alta Corte per la Regione Siciliana;
Ritenuta la necessità di procedere a nuova convocazione dei membri effettivi dell'anzidetta Alta Corte perchè, preso atto della mancata accettazione da parte dell'on. Ivanoe Bonomi, possano provvedere alla nomina del nuovo Presidente;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 15 settembre 1947, n. 942;

Convoca

i membri effettivi della ripetuta Alta Corte, signori:
1) prof. Bracci Mario, rettore Università di Siena;
2) on. avv. Merlin Umberto, via Dante n. 20, Padova;
3) avv. prof. Vittorio Emanuele Orlando, via Andrea Cesalpino n. 4, Roma;
4) avv. Ortona Augusto, presidente della Corte dei conti, Roma;
5) avv. Selvaggi Giovanni, via Nomentana, 76, Roma;
6) prof. Sturzo don Luigi, via Mondovì 11, Roma;
per adunarsi nel Palazzo di Giustizia in Roma, primo piano e precisamente nella sala n. 40 il giorno 5 marzo p. v. alle ore 12 e procedere alla elezione del Presidente dell'Alta Corte per la Regione Siciliana con sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione, in sostituzione dell'on. avv. Ivanoe Bonomi, che ha dichiarato di non accettare l'anzidetta carica.

Il presente decreto sarà comunicato per conoscenza al Ministro Guardasigilli, al Procuratore Generale dell'Alta Corte e al Presidente della Regione Siciliana.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1948

Il Primo Presidente: A. FERRARA

Il Cancelliere capo: CESAREO

(1036)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 57 del 21 febbraio 1948 riguardante il dato di macinazione, il prezzo dei cereali minori e dei sottoprodotti della macinazione, le quote massime delle maggiorazioni commerciali sul prezzo dei cruscami al consumo, il prezzo degli sfarinati e della pasta nonchè il prezzo del granoturco scondizionato destinato ad uso industriale.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 57 del 21 febbraio 1948, ha adottato le seguenti decisioni con decorrenza 1° marzo 1948:

1. - DATO DI MACINAZIONE

a) Il dato di macinazione dei molini industriali da grano dell'Italia settentrionale viene fissato in L. 344,25 al quintale di cereale macinato.

b) Il dato di macinazione dei molini industriali da granoturco viene fissato, per tutto il territorio nazionale, in L. 283,40 al quintale di granoturco macinato.

2. — PREZZO DEI CEREALI FRANCO MOLINO

In conseguenza delle variazioni di cui al n. 1 del presente provvedimento, mentre il prezzo del grano duro, del grano tenero e dell'orzo mondo resta immutato in L. 3920,85 al quintale, quelli degli altri cereali vengono fissati per le provincie dell'Italia settentrionale, come segue:

segale: L. 3587,70 al q.le;
orzo vestito: L. 3061,35 al q.le;
granoturco a bianco, base umidità 16: L. 3726,35 al q.le;
granoturco a giallo, base umidità 16: L. 3787,20 al q.le;
fiocco d'avena: L. 4193,95 al q.le;
rotture di riso: L. 4227,25 al q.le;
avena estera, peso specifico base 60: L. 2954,80 al q.le;
orzo perlato: L. 4267,25 al q.le.

3. — PREZZI DEI SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE E QUOTE MAGGIORAZIONE SUL PREZZO DEI CRUSCAMI AL CONSUMO.

a) *Prezzi dei sottoprodotti della macinazione.*

I prezzi dei sottoprodotti della macinazione vengono fissati per l'Italia settentrionale come segue:

L. 2000 al quintale per le crusche;
L. 2400 al quintale per il tritello;
L. 2600 al quintale per il germe di granoturco;
L. 3332,70 al quintale per la farinetta di granoturco.

I prezzi di cui sopra s'intendono per merce nuda resa franco molino.

b) *Quote di maggiorazione sul prezzo dei cruscami al consumo per tutte le provincie del Territorio nazionale.*

Le quote massime di maggiorazione, oltre all'imposta generale sull'entrata, che i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a riconoscere sul prezzo dei cruscami franco molino ai fini della determinazione dei relativi prezzi al consumo, vengono stabilite come segue:

Distribuzione nell'ambito della provincia produttrice:

a) quote fisse:

1) insaccatura, pesatura, confezionatura e messa su veicolo piede molino: al q.le L. 20;

2) quota U.N.S.E.A.: al q.le L. 12;

3) contributo Sepral: al q.le L. 12;

4) quota Federconsorzi (e Consorzi agrari), quale ente ammassatore, sul prezzo base franco molino per merce nuda: 1,50 %;

5) compenso distribuzione ai Consorzi agrari provinciali, compresa la paleggiatura, per immissione al consumo in provincia, sul prezzo base: 3,50 %;

6) calo distribuzione, sul prezzo base: 1,50 %;

b) quote variabili da provincia a provincia:

7) facchinaggio per stivaggio a veicolo molino, per carico e stivaggio magazzini Consorzi agrari provinciali: da applicarsi le tariffe vigenti presso i « Granai del popolo »;

8) trasporto dal molino ai magazzini di distribuzione: da determinarsi dai « Comitati provinciali dei prezzi ».

Trasferimenti interprovinciali:

a) quote da applicarsi nella provincia esportatrice:

1) insaccatura, pesatura, confezionatura e messa su veicolo piede molino: al q.le L. 20;

2) quota Federconsorzi (e Consorzi agrari), quale ente ammassatore, sul prezzo base franco molino per merce nuda: 1,50 %;

3) nolo e usura tele: al q.le L. 30;

b) quote da applicarsi nella provincia importatrice:

4) quota U.N.S.E.A.: al q.le L. 12;

5) contributo Sepral: al q.le L. 12;

6) compenso distribuzione ai Consorzi agrari provinciali compresa la paleggiatura, per immissione al consumo in provincia, sul prezzo base: 3,50 %;

7) calo distribuzione, sul prezzo base: 1,50 %;

8) trasporto dal molino ai magazzini di distribuzione: da determinarsi dai « Comitati provinciali dei prezzi »;

c) quote da applicarsi nella provincia esportatrice ed importatrice:

9) facchinaggio per stivaggio a veicolo molino, per scarico e stivaggio magazzini Consorzi provinciali: da applicarsi le tariffe vigenti presso i « Granai del popolo ».

Non sono consentite maggiorazioni oltre quelle sopraelencate.

4. — PREZZO DEGLI SFARINATI E DELLA PASTA PER L'ITALIA SETTENTRIONALE

Il prezzo della farina per panificazione resta immutato in lire 4664,80 a quintale, mentre il prezzo della farina per pastificazione, per effetto dell'aumento del prezzo dei cruscami, viene ridotto a L. 4821,40 al quintale.

Il prezzo della pasta resta immutato in L. 6639,30 con conseguente aumento del dato di pastificazione che risulta di L. 1618,70 per quintale di sfarinato.

5. — DISPOSIZIONI PER L'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE E ISOLE

Per quanto riguarda le provincie dell'Italia centro meridionale e isole viene confermata, per il settore cerealicolo, l'attuale disciplina che demanda ai rispettivi Comitati provinciali dei prezzi la determinazione del dato di macinazione dei molini industriali da grano, del dato di pastificazione, del prezzo dei sottoprodotti della macinazione e dei cereali minori.

Pertanto i Comitati provinciali dei prezzi in occasione di eventuali revisioni dei dati di lavorazione potranno applicare, ma non superare, i prezzi massimi dei cruscami stabiliti per l'Italia settentrionale, di cui al n. 3, lettera *a*), del presente provvedimento.

Il Comitato ha inoltre adottato la seguente determinazione:

PREZZO DEL GRANOTURCO SCONDIZIONATO DESTINATO AD USI INDUSTRIALI

Il prezzo del granoturco scondizionato destinato ad usi industriali viene fissato in L. 4400 al quintale.

Detto prezzo s'intende per merce nuda resa franco deposito partenza.

(981)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 3 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1948, registro n. 2, foglio n. 51, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, di un mutuo di L. 15.590.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(928)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame N. 18

dal 16 al 30 settembre 1947

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Arezzo	Arezzo	O	—	1
Id.	Cortona	B	—	2
Id.	Foiano della Chiana	B	—	1
Asti	Castagnole	B	—	1
Bari	Valenzano	O	—	1
Benevento	Bucciano	B	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Moiano	B	—	1
Id.	Cerreto Sannita	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Seniga	B	—	1
Id.	Pontevico	S	—	1
Brindisi	Brindisi	O	—	1
Cagliari	Cagliari	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Tuili	B	—	1
Campobasso	Riccia	B	—	1
Id.	Ripalimosano	O	—	1
Catanzaro	Squillace	B	—	1
Chieti	Guardiagrele	O	—	1
Id.	Torino di Sangro	O	—	3
Como	San Maria Rezzonico	B	—	1
Cosenza	Aprigliano	B	1	—
Id.	Firmo	B	1	—
Cremona	Rovecco d'Oglio	B	1	—
Cuneo	Genola	B	—	1
Id.	Govone	B	—	1
Frosinone	Sora	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Alatri	B	1	—
Id.	Piglio	O	1	—
Id.	Id.	Cap	1	—
Genova	Mosone	B	1	—
Imperia	Cesio	B	1	—
Id.	Imperia	B	—	1
L'Aquila	Pratola	B	—	1
Matera	Matera	E	2	—
Id.	Stigliano	O	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	1	—
Id.	Nerviano	B	1	—
Id.	San Fiorano	B	—	1
Nuoro	Bitti	B	—	2
Id.	Arzana	Cap	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Palermo	Belmonte Mezzagno	B	—	2
Id.	Petralia Soprana	B	—	2
Id.	Id.	E	—	1
Perugia	Foligno	O	—	2
Id.	Perugia	B	—	1
Pescara	Popoli	O	—	1
Pistoia	Uzzano	B	—	1
Potenza	Campomaggiore	B	—	1
	Segue: *Carbonchio ematico*			
Rieti	Rieti	B	—	1
Salerno	Vietri sul Mare	B	1	—
Id.	Eboli	B	—	1
Sassari	Bodduso	B	1	—
Id.	Illorai	B	—	1
Siracusa	Melilli	B	—	1
Taranto	Crispiano	Cap	—	1
Torino	Mezzenile	B	—	1
			15	53
	Carbonchio sintomatico			
Bolzano	Renon	B	1	—
Cremona	Ticengo	B	—	1
Cuneo	Cavallermaggiore	B	—	1
Matera	Tricarico	B	—	1
Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	B	—	1
			1	4
	Afta epizootica			
Alessandria	Bergamasco	B	1	—
Id.	Cellamonte	B	1	—
Aosta (Valle)	Allain	B	3	—
Id.	Ollomont	B	3	—
Id.	San Marcel	B	4	—
Id.	Gressoney S. Y.	B	2	—
Id.	Chatillon	B	1	—
Id.	Fenis	B	1	—
Asti	Dusino S. Michele	B	1	1
Id.	Passerano Marmorito	B	—	1
Id.	Villanova d'Asti	B	9	2
Bari	Bari	B	1	—
Belluno	Cesiomaggiore	B	1	1
Id.	Feltre	B	—	4
Id.	Lamon	B	1	—
Id.	Santa Giustina	B	—	2
Id.	Seren del Grappa	B	—	1
Id.	Sovramonte	B	1	3
Bergamo	Bonate di Sotto	B	—	1
Id.	Brembate di Sotto	B	—	4
Id.	Pumenengo	B	—	1
Bolzano	Lasa	BO	—	1
Brescia	Comezzano	B	1	—
Id.	Sulzano	B	2	1
Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Manerba	B	1	—
Id.	Vobarno	B	—	1
Id.	Idro	B	—	1
Id.	Treviso Bresciano	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	1
Catanzaro	Girifalco	B	2	—
Cremona	Soncino	B	1	—
Cuneo	Diano d'Alba	B	—	1
Id.	Fossano	S	1	—
Id.	Id.	B	—	1
Ferrara	Formignana	B	1	—
Firenze	Prato	B	1	2
Forlì	Cesena	B	2	—
Frosinone	Pico	B	2	—
Id.	Alatri	B	—	1
Grosseto	Massa Marittima	B	6	—
Milano	Castano	B	—	1
Padova	Limena	B	—	1
Pavia	Candia	B	1	—
Id.	Villa Biscossi	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Pavia	Valle Lomellina	B	1	—
Piacenza	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	San Pietro in Cerro	B	—	1
Siena	Radicondoli	B	1	—
Id.	Castellina in Chianti	B	—	1
Torino	Torre Pellice	B	1	—
Id.	Pinerolo	B	—	1
Trento	Ala	OB	1	1
Id.	Borgo	B	1	—
Id.	Canale San Bovo	B	1	15
Id.	Cavalese	B	3	17
Id.	Cortaccia	B	—	1
Id.	Dimaro	B	6	—
Id.	Egna	B	—	2
Id.	Folgaria	B	6	—
Id.	Grigno	B	—	1
Id.	Ossana	B	1	15
Id.	Pieve Tesino	B	—	1
Id.	Rovereto	B	1	—
Id.	Storo	B	1	3
Id.	Tesero	B	10	—
Id.	Vermiglio	B	2	1
Id.	Ziano	B	6	—
Treviso	Asolo	B	—	1
Id.	Colle Umberto	B	1	1
Id.	Cordignano	B	—	2
Id.	San Fiore	B	—	1
Udine	Aviano	B	1	1
Id.	Caneva	B	—	1
Id.	Fontanafredda	B	—	1
Id.	Pordenone	B	—	1
Varese	Caronno Pertusella	B	—	1
Venezia	Cavarzere	B	1	—
Id.	Fossalta Portogruaro	B	—	1
Id.	Grisolera	B	3	—
Id.	Iesolo	B	1	—
Id.	Venezia	B	—	1
Id.	Vigonovo	B	—	1
Vercelli	Balocco	B	1	—
Id.	Bianzè	B	1	—
Id.	Casanova Elvo	B	1	—
Id.	Livorno Ferraris	B	1	—
Verona	Affi	B	—	1
Id.	Bardolino	B	—	2
Id.	Bosco Chiesanuova	B	1	2
Id.	Caprino Veronese	B	1	—
Id.	Dolcè	B	—	2
Id.	Erbezzo	B	4	—
Id.	Rivoli Veronese	B	2	3
Id.	Sant'Anna d'Alfaedo	B	1	1
Id.	Sommacampana	B	—	1
Id.	Sona	B	1	1
			117	120
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Gabiano	S	1	—
Id.	Valenza	S	2	—
Ancona	Sirolo	S	1	—
Aosta (Valle)	Aosta	S	1	—
Arezzo	Foiano della Chiana	S	1	—
Ascoli Piceno	Amandola	S	2	1
Id.	Cossignano	S	—	1
Id.	Massa Fermana	S	—	1
Id.	Monterubbiano	S	1	2
	Segue: Malrossino dei suini			
Ascoli Piceno	Roccafluvione	S	2	—
Id.	Smerillo	S	—	1
Id.	Venarotta	S	—	2
Belluno	Cortina d'Ampezzo	S	—	1
Id.	Fonzaso	S	—	2
Id.	Sovramonte	S	—	3
Bologna	Budrio	S	—	2
Id.	Castello d'Argile	S	—	1
Id.	Castello Serravalle	S	—	2
Id.	Galliera	S	—	3
Id.	Loiano	S	—	1
Id.	Savigno	S	—	2
Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Castelrotto	S	1	3
Id.	Renon	S	2	2
Brescia	Lonato	S	—	1
Chieti	Schiavi d'Abruzzo	S	—	10
Cosenza	Bisignano	S	—	2
Cremona	Formigara	S	—	1
Cuneo	Ceresole d'Alba	S	—	3
Id.	Fossano	S	—	5
Id.	Monforte d'Alba	S	—	1
Id.	Sant'Albano Stura	S	—	2
Ferrara	Mesola	S	—	3
Frosinone	Isola del Liri	S	—	3
Id.	Brocco	S	—	1
Grosseto	Arcidosso	S	2	—
Id.	Castellazzara	S	1	3
L'Aquila	Avezzano	S	—	6
Id.	Magliano dei Marsi	S	—	4
Id.	Pescina	S	—	2
Id.	Pizzoli	S	—	3
Id.	Trasacco	S	—	1
Matera	Grassano	S	—	1
Id.	Salandra	S	—	1
Id.	San Mauro Forte	S	—	1
Milano	Pero	S	1	—
Id.	Mesero	S	—	1
Id.	Sesto San Giovanni	S	—	1
Id.	Seregno	S	—	1
Modena	Concordia	S	—	6
Id.	Formigine	S	—	1
Id.	Lama Mocogno	S	—	4
Id.	Savignano sul Panaro	S	—	1
Id.	Vignola	S	—	2
Novara	Casalbeltrame	S	—	1
Padova	Correzzola	S	—	1
Id.	Lozzo	S	1	—
Parma	Sorbolo	S	—	1
Id.	San Lazzaro	S	—	1
Id.	Lesignano	S	—	1
Id.	Mezzani	S	—	1
Id.	Langhirano	S	—	1
Id.	San Secondo	S	—	3
Pavia	Valeggio Lomellina	S	1	—
Perugia	Foligno	S	2	1
Id.	Perugia	S	—	1
Pesaro e Urbino	Acqualagna	S	—	3
Id.	Cagli	S	—	2
Pescara	Città Sant'Angelo	S	—	2
Potenza	San Chirico Raparo	S	—	1
Ragusa	Modica	S	—	1
Reggio Emilia	Bibbiano	S	—	1
Id.	Boretto	S	—	5
Id.	Casalgrande	S	1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini			
Reggio Emilia	Castellarano	S	—	4
Id.	Castelnuovo Monti	S	—	1
Id.	Guastalla	S	—	1
Id.	Luzzara	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	1
Id.	San Polo d'Enza	S	4	2
Rieti	Rieti	S	—	10
Id.	Contigliano	S	—	3
Id.	Poggio Bustone	S	—	2
Id.	Greccio	S	—	2
Rovigo	Adria	S	1	—
Id.	Frassinelle	S	1	—
Id.	Rovigo	S	—	1
Id.	Trecenta	S	1	3
Id.	Villadose	S	—	3
Salerno	Pagani	S	2	—
Id.	San Mauro Cilento	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	1
Id.	Castiglione	S	—	3
Id.	Civitella	S	—	4
Id.	Montefino	S	—	1
Id.	Montorio	S	1	—
Id.	Pineto	S	1	—
Id.	Sant'Egidio	S	6	—
Id.	Teramo	S	8	5
Terni	Montecastrilli	S	—	3
Torino	Masino	S	1	—
Id.	Rivoli	S	1	—
Trento	Brez	S	—	1
Id.	Bronzolo	S	—	1
Id.	Canazei	S	—	1
Id.	Cles	S	—	2
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Mezocorona	S	—	2
Id.	Moena	S	—	1
Id.	Ora	S	—	1
Id.	Rabbi	S	—	1
Id.	Taio	S	—	3
Treviso	Asolo	S	1	—
Id.	Casale sul Sile	S	1	—
Id.	Chiarano	S	1	—
Id.	Motta di Livenza	S	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S	1	—
Udine	Azzano Decimo	S	3	1
Id.	Camino di Codroipo	S	1	—
Id.	Cividale del Fiuli	S	1	2
Id.	San Vito al Tagliamento	S	4	—
Id.	Spilimbergo	S	—	1
Id.	Travesio	S	1	—
Id.	Treppo Grande	S	—	1
Id.	Visco	S	—	2
Venezia	Ceggia	S	—	4
Id.	Santo Stino di Livenza	S	—	3
Id.	Torre di Mosto	S	—	1
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	—	1
			65	214
	Peste e setticemia dei suini			
Alessandria	Tortona	S	1	—
Id.	Sarezzano	S	1	—
Ancona	Agugliano	S	1	1
Id.	Barbara	S	—	3
Id.	Castelleone	S	—	1
Id.	Montemarciano	S	1	—
Id.	Morro d'Alba	S	4	—
	Segue: Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Filottrano	S	1	—
Id.	Senigallia	S	5	7
Id.	Serra San Quirico	S	—	1
Arezzo	Castiglion Fiorentino	S	1	1
Id.	Foiano della Chiana	S	1	3
Id.	Sansepolcro	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	1	—
Id.	Appignano	S	—	1
Id.	Amandola	S	—	5
Id.	Ascoli	S	3	—
Id.	Castel di Lama	S	4	—
Id.	Castorano	S	2	—
Id.	Fermo	S	—	2
Id.	Maltignano	S	2	2
Id.	Massa Fermana	S	1	1
Id.	Montalto	S	—	1
Id.	Montefiore dell'Aso	S	10	—
Id.	Montemonaco	S	5	—
Id.	Monteprandone	S	9	—
Id.	Monterubbiano	S	2	—
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	2
Benevento	Arpaise	S	—	1
Id.	Buonalbergo	S	—	1
Id.	Castelpoto	S	—	2
Id.	Sant'Angelo a Cupolo	S	—	2
Bologna	Budrio	S	—	1
Id.	Castello d'Argile	S	—	1
Id.	Minerbio	S	—	1
Id.	Mordano	S	—	1
Id.	San Giorgio di Piano	S	—	2
Id.	San Lazzaro di Savena	S	—	2
Id.	Sant'Agata Bolognese	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Laives	S	—	1
Brescia	Gavardo	S	—	1
Cagliari	Cabras	S	2	—
Campobasso	Agnone	S	2	—
Id.	Bonefro	S	—	1
Id.	Cantalupo	S	2	—
Id.	Limosano	S	—	3
Id.	Montefalcone	S	—	18
Id.	Vinchiaturo	S	2	1
Caserta	Alvignano	S	—	5
Id.	Castel Volturno	S	—	5
Id.	Capiati al Volturno	S	—	1
Catania	Catania	S	1	—
Catanzaro	Cortale	S	3	—
Id.	Girifalco	S	5	—
Id.	Squillace	S	—	1
Id.	Stefanaconi	S	5	—
Id.	Vibo Valentia	S	5	—
Chieti	Fileto	S	—	10
Id.	Orsogna	S	—	6
Como	Grandate	S	—	1
Cosenza	Colosimi	S	25	—
Id.	Figline Vegliaturo	S	27	—
Id.	Lattarico	S	20	—
Id.	Morano Calabro	S	7	—
Id.	Saterno Calabro	S	56	—
Id.	Piane Crati	S	7	—
Id.	Rota Greca	S	15	—
Id.	Scigliano	S	—	5
Cremona	Cremona	S	1	—
Cuneo	Canale	S	—	4
Id.	Ceresole d'Alba	S	—	7

Segue: *Peste e setticemia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Cuneo	Saluzzo	S	—	2
Enna	Pietraperzia	S	3	—
Firenze	Dicomano	S	1	—
Id.	Firenze	S	1	—
Id.	Vicchio	S	2	—
Forlì	Cesena	S	1	1
Id.	Verucchio	S	—	1
Id.	Meldola	S	1	—
Frosinone	Brocco	S	—	1
Genova	Cogoleto	S	1	—
Id.	Genova	S	1	1
Grosseto	Castel del Piano	S	—	7
Imperia	San Remo	S	1	—
L'Aquila	Avezzano	S	—	15
Id.	Castel del Monte	S	—	2
Id.	Magliano dei Marsi	S	—	6
Id.	Ortucchio	S	—	5
Id.	Pescina	S	—	3
Id.	Pizzoli	S	—	5
Id.	Trasacco	S	—	2
Livorno	Rosignano	S	1	—
Messina	Sant'Angelo di Brolo	S	6	2
Id.	Brolo	S	3	1
Id.	Piraino	S	4	1
Id.	Ficarra	S	8	6
Id.	Sinagra	S	4	1
Milano	Cusago	S	2	—
Modena	Vignola	S	—	1
Napoli	Piano di Sorrento	S	—	7
Novara	Cerano	S	—	2
Padova	Trebaseleghe	S	—	1
Pavia	Villanterio	S	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	4	—
Id.	Perugia	S	2	5
Pesaro e Urbino	Acqualagna	S	—	3
Id.	Apecchio	S	—	2
Id.	Cagli	S	—	4
Id.	Fano	S	—	3
Id.	Monte Porzio	S	—	2
Id.	Mondolfo	S	—	3
Id.	San Costanzo	S	—	1
Id.	Tavullia	S	—	1
Id.	Urbino	S	—	2
Pescara	Città Sant'Angelo	S	—	6
Id.	Spoltore	S	—	2
Id.	Pescara	S	—	2
Pisa	Lorenzana	S	1	—
Id.	San Miniato	S	1	1
Pistoia	San Marcello Pistoiese	S	2	—
Potenza	San Martino d'Agri	S	4	2
Id.	San Chirico Raparo	S	1	10
Id.	Corleto Perticara	S	3	2
Id.	Calvello	S	4	—
Id.	Guardia Perticara	S	5	5
Id.	Senise	S	14	—
Id.	Chiaromonte	S	9	—
Id.	Francavilla in Sinni	S	5	—
Id.	Teana	S	2	—
Id.	Carbone	S	2	—
Id.	Maratea	S	24	10
Id.	Trecchina	S	72	7
Ravenna	Ravenna	S	—	55
Id.	Russi	S	—	9
Id.	Alfonsine	S	—	33
Id.	Cervia	S	—	8

Segue: *Peste e setticemia dei suini*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ravenna	Lugo	S	—	10
Id.	Conselice	S	—	12
Id.	Faenza	S	—	9
Id.	Cotignola	S	—	10
Id.	Bagnacavallo	S	—	13
Reggio Calabria	Grotteria	S	1	—
Id.	Gioiosa Ionica	S	—	10
Id.	Laganadi	S	1	—
Id.	Locri	S	—	3
Id.	Martone	S	—	2
Id.	Mammola	S	—	5
Id.	Reggio di Calabria	S	—	2
Id.	San Giovanni di Gerace	S	—	4
Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	1
Id.	Novellara	S	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	S	—	3
Id.	Villa Minozzo	S	2	3
Rovigo	Adria	S	—	3
Id.	Pettorazza Grimani	S	1	—
Id.	Rovigo	S	—	1
Id.	Taglio di Po	S	—	1
Salerno	Altavilla Silentina	S	—	1
Id.	Camerota	S	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	S	—	2
Sassari	Illorai	S	1	1
Id.	Nulvi	S	—	1
Siena	Monteroni d'Arbia	S	7	—
Id.	Montepulciano	S	7	13
Id.	Pienza	S	1	—
Id.	Sarteano	S	12	—
Id.	Chiusi	S	5	—
Id.	Castiglione d'Orcia	S	6	—
Id.	San Quirico d'Orcia	S	3	—
Id.	Poggibonsi	S	2	1
Id.	Casalnuovo Berardenga	S	1	—
Id.	San Gimignano	S	3	—
Id.	Radicofani	S	—	1
Id.	Abbadia S. Salvatore	S	—	1
Teramo	Cellino Attanasio	S	1	—
Id.	Colonnella	S	1	—
Id.	Controguerra	S	2	—
Id.	Montefino	S	—	1
Id.	Mosciano Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Nereto	S	1	—
Id.	Silvi	S	—	2
Id.	Tortoreto	S	—	1
Torino	Chivasso	S	—	1
Id.	San Ponzo	S	—	1
Trento	Bronzolo	S	—	1
Id.	Salorno	S	—	1
Treviso	San Biagio di Callalta	S	1	—
Id.	Godega Sant'Urbano	S	—	2
Udine	Fagagna	S	1	—
Id.	San Vito al Tagliamento	S	2	—
Id.	Spilimbergo	S	1	1
Venezia	San Stino di Livenza	S	—	1
Vercelli	Carisio	S	4	—
Id.	Santhià	S	3	—
Viterbo	Bieda	S	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	S	—	1
Id.	Tarquinia	S	—	1
			510	498

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Morva			
Palermo	Palermo	E	—	1
Vicenza	Lungo	E	—	1
			—	2
	Farcino criptococcico			
Bari	Bisceglie	E	1	—
Id.	Valenzano	E	—	1
Caltanissetta	Montedoro	E	1	—
Id.	Riesi	E	1	—
Caserta	Caserta	E	—	1
Id.	Maddaloni	E	1	1
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	16	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	1	—
Catanzaro	Catanzaro	E	1	—
Id.	Isola di Capo Rizzuto	E	—	1
Enna	Barrafranca	E	—	1
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Cimitile	E	2	—
Id.	Nola	E	2	—
Id.	Ottaiano	E	3	—
Id.	Vico Equense	E	1	—
Palermo	Carini	E	1	2
Id.	Corleone	E	—	1
Id.	Palermo	E	4	—
Ragusa	Scicli	E	4	—
Id.	Modica	E	1	—
Siracusa	Siracusa	E	1	—
Taranto	Ginosa	E	2	—
Trapani	Marsala	E	1	—
Id.	Mazara del Vallo	E	1	—
Id.	Salemi	E	1	—
Vercelli	Bianzè	E	1	—
			49	8
	Morbo coitale maligno			
Bergamo	Cavernago	E	2	—
Gorizia	Cormons	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Padova	Anguillara	E	1	—
Id.	Candiana	E	—	1
Treviso	Montebelluna	E	2	—
Id.	Treviso	E	1	—
Venezia	Chioggia	E	2	—
Id.	Cona	E	1	—
Verona	Angiari	E	3	—
Id.	Bevilacqua	E	1	—
Id.	Cerea	E	6	—
Id.	Gazzo	E	1	—
Id.	Legnago	E	29	—
Id.	Roverchiara	E	2	—
Id.	Terrazzo	E	1	
Id.	Villa Bartolomea	E	9	—
Id.	Zevio	E	1	—
			64	1
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Folignano	Can	—	1
Bologna	Bentivoglio	Can	—	1
Id.	Bologna	Can	—	8
Id.	Castel Maggiore	Can	—	1
Brescia	Montirone	B	—	1
Id.	Brandico	B	—	1
	Segue: *Rabbia*			
Brescia	Castenedolo	Can	—	1
Caltanissetta	Villalba	Fel	—	1
Caserta	Alvignano	Can	—	1
Id.	Maddaloni	Can	1	1
Catania	Catania	Can	—	1
Catanzaro	Sambiase	Can	—	1
Id.	Savelli	Can	—	1
Enna	Villarosa	Can	—	1
Ferrara	Ferrara	Can	—	3
Firenze	Capraia	Can	—	1
Id.	Prato	Can	—	1
Forlì	Forlì	Can	7	4
Id.	Castrocaro	Can	—	1
Id.	Cesena	Can	—	1
Id.	Portico e San Benedetto	Can	—	1
Id.	Meldola	Can	—	1
Genova	Genova	Can	—	2
Grosseto	Campagnatico	Can	—	2
Id.	Santa Fiora	B	—	1
La Spezia	Ameglia	Can	—	1
Id.	Bolano	Can	—	1
Id.	Calice	Can	—	1
Id.	La Spezia	Can	1	—
Lecce	Salice Salentino	Fel	—	1
Livorno	Castagneto	Can	—	1
Id.	Piombino	Can	—	2
Lucca	Massarosa	Can	—	1
Id.	Viareggio	Can	—	1
Massa-Carrara	Carrara	Can	—	3
Id.	Massa	Can	—	2
Modena	Bomporto	Can	—	1
Id.	Modena	Can	—	3
Napoli	Afragola	Can	—	1
Id.	Calvizzano	Can	—	1
Id.	Marano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	3
Padova	Carrara San Giorgio	Can	1	—
Id.	Padova	Can	2	—
Palermo	Bolognetta	Can	—	1
Id.	Carini	Can	—	3
Id.	Castelbuono	Can	—	2
Id.	Ciminna	Can	—	1
Id.	Palermo	Can	—	4
Potenza	Potenza	Can	1	—
Ravenna	Cervia	Can	—	8
Id.	Castel Bolognese	Can	—	5
Id.	Ravenna	Can	—	10
Reggio Calabria	Reggio di Calabria	B	—	1
Roma	Roma	Can	—	7
Rovigo	Adria	Can	1	—
Id.	Castelmassa	Can	—	1
Id.	Ceregnano	Can	1	—
Id.	Stienta	Can	—	1
Salerno	San Marzano sul Sarno	Can	1	—
Id.	Nocera Inferiore	Can	1	—
Id.	San Egidio Montalbino	Can	—	1
Sassari	Mara	Can	—	1
Id.	Padria	Can	—	1
Siena	Castiglione d'Orcia	Can	—	1
Taranto	Massafra	Can	—	1
Id.	Montemesola	Can	—	1
Teramo	Roseto	Can	—	1
Id.	Teramo	Can	1	—
Treviso	Carbonera	Can	3	—
Id.	Castelfranco	Can	10	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Treviso	Castelfranco	E	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Castello di Godego	Can	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Farra di Soligo	Can	1	—
Id.	Fonte	Can	1	—
Id.	Oderzo	Can	3	1
Id.	Roncade	Can	4	—
Id.	Treviso	Can	—	3
Id.	Silea	Can	2	1
Id.	Valdobbiadene	Can	6	2
Id.	Vazzola	Can	—	1
Venezia	Chioggia	Can	—	2
Id.	Fossalta Portogruaro	Can	—	1
Id.	Iesolo	B	—	1
Id.	Mira	Can	—	2
Id.	Salzano	Can	—	1
Id.	San Donà di Piave	Can	—	1
Id.	Santa Maria di Sala	Can	—	1
Id.	Stra	Can	—	1
Verona	Isola della Scala	Can	—	1
Id.	Malcesine	Can	—	1
Id.	Nogarole Rocca	Can	—	1
Id.	San Pietro in Cariano	Can	—	1
Id.	Sanguinetto	Can	—	1
Id.	Sommacampagna	Can	—	1
Id.	Sorgà	Can	—	1
Id.	Trevenzuolo	Can	—	1
Id.	Valeggio	Can	—	1
Id.	Verona	Can	—	1
Vicenza	Camisano	Can	—	1
Id.	Gallio	Can	—	1
			48	150
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	4	—
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	—	1
Bologna	Budrio	E	—	1
Campobasso	Palata	O	2	—
Id.	Termoli	O	1	—
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Matera	Ferrandina	O	—	1
Id.	Tricarico	O	2	—
Perugia	Cascia	O	1	—
Id.	Norcia	O	4	—
Id.	Perugia	O	1	—
Potenza	Potenza	O	1	—
Id.	Forenza	O	1	—
Roma	Artena	O	1	—
Id.	Anguillara	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	2	—
Id.	Mandela	O	5	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	San Giorgio	O	3	—
Id.	Velletri	O	1	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
Teramo	Crognaleto	O	1	—
Viterbo	San Giovanni	BO	1	—
Id.	Viterbo	O	1	1
			39	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
Caltanissetta	Riesi	O	—	1
Frosinone	Sora	Cap	—	1
Lecce	Taurisano	Cap	1	—
Id.	Maglie	Cap	1	—
Matera	Ferrandina	O Cap	1	—
Id.	Tricarico	O Cap	3	—
Potenza	San Chirico Raparo	Cap	—	1
Reggio Calabria	Roccella Ionica	O	—	1
Roma	Carpineto	Cap	2	—
Id.	Castel San Pietro	Cap	1	—
Salerno	Colliano	O	1	—
			10	4
	Aborto epizootico			
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Bergamo	Romano di Lombardia	B	1	—
Id.	Rovetta con Fino	B	4	—
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Casalfiumanese	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	Minerbio	B	—	1
Cremona	Cremona	S	1	—
Id.	Formigara	S	1	—
Id.	Madignano	S	1	—
Forlì	Santa Sofia	B	—	1
Massa Carrara	Carrara	O	1	—
Milano	Brembio	B	—	1
Novara	Cerano	B	—	1
Pavia	Magherno	B	1	—
Id.	Valeggio Lomellina	B	1	—
Id.	Gerenzago	B	1	—
Id.	Villanterio	B	1	—
Piacenza	Rottofreno	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	5
Id.	Cervia	B	—	6
Rovigo	Contarina	B	1	—
Id.	Giacciano	B	1	—
Teramo	Campli	Cap	1	—
Id.	Cortino	Cap	2	—
Id.	Torricella	Cap	5	—
Id.	Valle Castellana	Cap	15	—
Udine	Nimis	B	3	—
Id.	Torviscosa	B	1	—
Id.	Trivignano	B	1	—
Id.	Udine	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Caorle	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	2	1
Id.	Cona	B	2	—
Id.	Portogruaro	B	2	—
			55	19
	Setticemia emorragica			
Frosinone	Sora	B	1	—
	Tubercolosi			
Nuoro	Macomer	B	1	—
	Vaiuolo ovino			
Bari	Alberobello	O	1	—
Id.	Gravina	O	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Vaiuolo ovino*			
Brindisi	Francavilla Fontana	O	1	2
Id.	San Donaci	O	2	—
Id.	San Pancrazio Salentino	O	1	—
Id.	Torre Santa Susanna	O	7	1
Lecce	Nardò	O	2	—
Potenza	Genzano di Lucania	O	1	—
Id.	Laurenzana	O	1	—
Id.	Montemilone	O	—	1
Taranto	Avetrana	O	4	2
Id.	Castellaneta	O	15	—
Id.	Ginosa	O	2	—
Id.	Manduria	O	2	—
Id.	Maruggio	O	2	—
Id.	Mottola	O	1	—
Id.	Palagianello	O	3	2
			45	9
	Influenza equina			
Trapani	Erice	E	—	2
Id.	Paceco	E	—	1
Id.	Trapani	E	—	1
			—	4
	Barbone bufalino			
Salerno	Eboli	Buf	1	—
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	4	—
Id.	Amandola	P	3	2
Id.	Monteprandone	P	—	5
Napoli	Ottaviano	P	—	6
Pesaro Urbino	Mondavio	P	—	3
Id.	Orciano	P	—	4
Id.	Pesaro	P	—	4
Id.	Urbania	P	—	2
Id.	Urbino	P	—	2
Ravenna	Ravenna	P	—	37
Id.	Alfonsine	P	—	9
Id.	Faenza	P	—	14
Id.	Cervia	P	—	12
Rovigo	Ceregnano	P	4	2
Id.	Crespino	P	6	1
Id.	Ficarolo	P	4	—
Id.	Polesella	P	8	3
Id.	Trecenta	P	10	2
			39	108
	Colera dei polli			
Cagliari	Cabras	P	—	1
Id.	Samassi	P	—	2
Ravenna	Faenza	P	—	9
Reggio Calabria	Oppido Mamertina	P	—	10
			—	22
	Laringo-tracheite infettiva dei polli			
Bergamo	Albino	P	—	1
Bolzano	Laces	P	1	—
Id.	Prato allo Stelvio	P	1	—
Id.	Renon	P	—	1
Id.	Villabassa	P	2	—
Campobasso	Boranello	P	—	8
Caserta	Sessa Aurunca	P	—	5
Catania	Bronte	P	10	2
Id.	Maletto	P	7	1
Id.	Mineo	P	14	5
La Spezia	Sesta Godano	P	3	—
Potenza	Potenza	P	2	18
Reggio Calabria	Sant'Eufemia d'Aspromonte	P	—	7
Vicenza	Vicenza	P	—	4
			40	52

RIEPILOGO
dal 16 al 30 settembre 1947 - N. 18

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	32	54	68
2	Carbonchio sintomatico	5	5	5
3	Afta epizootica	29	96	237
4	Malrossino dei suini	41	129	279
5	Peste e setticemia dei suini	55	198	1008
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	13	28	57
8	Morbo coitale maligno	7	18	65
9	Rabbia	36	100	198
10	Rogna	11	27	43
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	8	11	14
12	Aborto epizootico	15	37	74
13	Setticemia emorragica	1	1	1
14	Tubercolosi	1	1	1
15	Vaiuolo ovino	5	17	54
16	Influenza equina	1	3	4
17	Barbone bufalino	1	1	1
18	Peste aviaria	5	18	147
19	Colera dei polli	3	4	22
20	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	14	92

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(193)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.